



Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) ai nastri di partenza. Facciamo il punto

21 GENNAIO 2025

CONFINDUSTRIA SALERNO

Avv. Chiara Fiore

www.ambientelegale.it

LE FONTI

D.LGS. 152 DEL 2006:

ART. 188-BIS - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

ART. 189 - CATASTO DEI RIFIUTI

ART. 190 - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

ART. 193 - TRASPORTO DI RIFIUTI

DM 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in GU del 31 maggio 2023 n. 126 (in vigore dal 15 giugno 2023)

Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 «Tabella scadenze RENTRI»

Decreto direttoriale 143 _ novembre 2023 Modalità Operative

Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

Decreto Direttoriale 251 - dicembre 2023 «Istruzioni per la compilazione del registro di cronologico di carico e scarico rifiuti»; «istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto»

DECRETI DIRETTORIALI 253- 254 - 255 12 DICEMBRE 2024 (NEW!)

Manuale per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI

FAQ www.rentri.gov.it

I SOGGETTI OBBLIGATI

- Gli enti e le imprese che effettuano il *trattamento* dei rifiuti,
- i *produttori* di rifiuti *pericolosi*
- e gli enti e le imprese che *raccolgono* o *trasportano* rifiuti *pericolosi* a titolo professionale
- o che operano in qualità di *commercianti* ed *intermediari* di rifiuti *pericolosi*,
- i *ConSORZI* istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- nonché, con riferimento ai rifiuti *non pericolosi*, i soggetti di cui all'articolo **189, comma 3**,

QUINDI SI ISCRIVONO AL RENTRI TUTTI I SOGGETTI CHE
OGGI SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL MUD

LE SCADENZE PER L'ISCRIZIONE AL RENTRI

SCADENZA	SOGGETTI OBBLIGATI
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	• impianti di trattamento rifiuti; • trasportatori di rifiuti • commercianti/intermediari di rifiuti • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)
dal 15/06/2025 al 14/08/2025	• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti

Entrata in vigore nuovi modelli

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

TEMPISTICHE TRASMISSIONE DATI - Art. 15, c. 2 DM 59/2023

DATI RELATIVI AL REGISTRO C/S - trasmissione in modalità differita il mese successivo a quello delle annotazioni.

Nel caso di delega alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro società di servizi, informazioni devono essere comunicate il secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Per i formulari di rifiuti pericolosi, il decreto direttoriale n. 143/2023 impone che la trasmissione dei dati sia effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

*TRASMISSIONE DATI FIR RIFIUTI PERICOLOSI * - IN SINTESI*

Produttore

almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto

**Soggetti:
raccolta e
trasporto**

entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino

**Soggetti:
recupero e
smaltimento**

entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

* IL DM 59/2023 NON PREVEDE LA TRASMISSIONE DEI DATI FIR PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI

RIEPILOGO

SCADENZA	ADEMPIMENTO
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	PRIMO SCAGLIONE DI ISCRIZIONE AL RENTRI (TUTTI I GESTORI E I PRODUTTORI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI)
il 13/02/2025	ENTRANO IN VIGORE I NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTRO PER TUTTI
IL 13/02/2025	I SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL PRIMO SCAGLIONE DOVRANNO TENERE IL REGISTRO IN FORMATO DIGITALE ED ENTRO MARZO TRASMETTERE I DATI DEL REGISTRO AL RENTRI
dal 15/06/2025 al 14/08/2025	SI ISCRIVONO I PRODUTTORI TRA 10 E 50 DIPENDENTI. DALLA DATA DI ISCRIZIONE DIGITALIZZANO IL REGISTRO E DAL MESE SUCCESSIVO TRASMETTONO I DATI AL RENTRI
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	SI ISCRIVONO I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI. DALLA DATA DI ISCRIZIONE DIGITALIZZANO IL REGISTRO E DAL MESE SUCCESSIVO TRASMETTONO I DATI AL RENTRI
IL 13/02/2026 www.ambientelegale.it	IL FIR DOVRÀ ESSERE EMESSO IN FORMATO DIGITALE E TRASMESSO AL RENTRI

I CONTRIBUTI

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (PRIMO ANNO)	CONTRIBUTO ANNUALE (ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)
• impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti • commercianti/intermediari di rifiuti • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)	10,00 €	100,00 €	60,00 €
• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti	10,00 €	50,00 €	30,00 €
• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti	10,00 €	15,00 €	10,00 €

LE RESPONSABILITÀ NEL RENTRI

www.ambientelegale.it

10

LA CORRETTEZZA DEGLI
ADEMPIMENTI
DOCUMENTALI E
AMMINISTRATIVI È UNA
DIRETTA CONSEGUENZA
DI UNA CORRETTA
GESTIONE DEI RIFIUTI

1. INDIVIDUARE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E GLI ALTRI OPERATORI DELLA FILIERA (ART. 183 TUA)
2. CLASSIFICARE I RIFIUTI (ART. 183 LETT B-TER + ART. 184 TUA)
3. ORGANIZZARE CORRETTAMENTE IL DEPOSITO TEMPORANEO / ANALIZZARE LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE (ART. 185-BIS TUA)
4. SELEZIONARE I FORNITORI (TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO, RECUPERATORE/SMALTITORE) E ASSICURARSI DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (ART. 188 TUA)

IL DECRETO DIRETTORIALE 255 CONFERMA
L'EFFETTIVITÀ DEL CONTROLLO DA PARTE
DEGLI ENTI

QUALI ENTI?

- a) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) Albo nazionale gestori ambientali e Sezioni Regionali;
- c) Altri ministeri: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Imprese e del
- d) Made in Italy, Ministero degli Interni;
- e) Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Guardia Costiera;
- f) Organi di controllo locale: Polizia Municipale;
- g) Regioni, Province e città metropolitane;
- h) Ispra e Agenzie regionali e provinciali protezioni ambiente;
- i) Camere di commercio.

QUALI INFORMAZIONI?

- Sezione anagrafica
 - Informazioni anagrafiche sugli operatori iscritti
 - Informazioni sui delegati
- Sezione Tracciabilità
- Informazioni amministrative (per singolo operatore/ unità locale)
 - Informazioni sui registri (per singolo operatore/ unità locale)
 - Informazioni sui FIR (per singolo operatore/ unità locale)
- Sezione statistica
 - Elaborazioni statistiche standard

DIVERSE FORME DI RESPONSABILITÀ



responsabilità
amministrativa
dell'ente di cui al
D.lgs. 231/2001



responsabilità
civile
(2043/2049/2050)



responsabilità
penale



responsabilità
amministrativa



Responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti

È responsabile della classificazione (art. 184)

È responsabile della scelta dei trasportatori/recuperatori/impianti (verifica le autorizzazioni) (art. 188)

È responsabile della firma nei formulari (art. 193, comma 17)

Non è esonerato dalla presenza di un intermediario (Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 7509 del 27 novembre 2020)

Vigila sull'effettivo conferimento in impianto (Cassazione penale, Sez. III, Sentenza, 07/11/2022, n. 41809)

Deve verificare le targhe del trasportatore (Cass. pen., Sez. III, sent. del 30 marzo 2023, n. 13310)

Responsabilità dei cd. *gestori*

- ▶ Rispetto e verifica delle proprie autorizzazioni
 - ▶ Quantitativi
 - ▶ Corrispondenza dei CER
 - ▶ Planimetrie
 - ▶ Procedure depositate
 - ▶ Monitoraggi e controlli
 - ▶ Stoccaggio istantaneo
 - ▶ Tempi di deposito
 - ▶ Durata autorizzazione e procedure di rinnovo
 - ▶ ...

UTENTE/INCARICATO

SOGGETTI	DEFINIZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO
utente	il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni. Il titolo di rappresentanza viene verificato dal Registro delle Imprese in fase di iscrizione	Art. 3, lett d) DM 59 del 2023+DD 143 del 2023+ Manuale per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
incaricato	Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto, e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).	nota n.1, p. 7 DD 143 del 2023

NB: in base all'area
demo e al manuale
possono essere
nominati anche dei
sub incaricati!

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Come peraltro riportato nelle Modalità operative MO 1. Iscrizione al RENTRI (punto 1.5.2.) l'incaricato può essere una persona fisica interna o esterna all'operatore che può completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dello stesso.
- ▶ L'incaricato che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).
- ▶ Si richiama altresì il contenuto della scheda informativa sulla “Gestione degli incaricati ad operare sul RENTRI”

L'OPERATIVITÀ

UNITÀ LOCALE

- a) “unità locale”: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;

1.5.3 Configurazione del profilo operatore

Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall’operatore, il rappresentante dell’operatore o un suo incaricato¹ effettuano le seguenti operazioni:

- V. Inserimento delle unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite manualmente dall’utente se non iscritte al Registro delle Imprese.
- VI. Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l’unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.
- VII. Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ la circolare n. 3202 del Ministero dell'industria del 22.1.1990 definisce e classifica le unità locali suddividendole in “operative” o “amministrative” e con una contestuale esclusione dei cantieri in quanto non rientranti nella definizione di unità locale. A ciò si aggiunga che i cantieri esclusi dalla circolare, risultano avere la caratteristica di temporaneità e l'assenza di uffici amministrativi e/o gestionali al proprio interno;
- ▶ - la definizione di unità locale contenuta nel DM 59/2023 (articolo 3, comma 1, lett a) quale “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita **stabilmente** una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”, prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento nell'unità stessa, delle predette attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- Giova osservare che per alcuni cantieri, come sopra descritti, non si configurano entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023 per soddisfare pienamente le caratteristiche di unità locale soggette all'iscrizione al RENTRI.

Tuttavia, nel caso in cui in un cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'impresa e del cantiere laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 da cui viene generata l'attività che impone l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

- Tuttavia, sussiste l'obbligo di iscrizione del cantiere laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni sopra descritte e cioè a) nel cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi b) nel cantiere venga esercitata un'attività stabile.

Nel caso in cui il cantiere *non* si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di RP, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, l'impresa avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI della sede legale, annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come *“rifiuto prodotto fuori dall'unità locale”* e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il *“luogo di produzione se diverso dall'unità locale”*.

IL NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

- ▶ CAMBIA IL FORMAT (MOLTE PIÙ INFORMAZIONI!)
- ▶ OGNI OPERAZIONE è IMMODIFICABILE E GARANTISCE L'IDENTIFICABILITÀ DELL'UTENTE
- ▶ QUALUNQUE RETTIFICA è MEMORIZZATA CON L'IDENTIFICATIVO DELL'UTENTE
- ▶ ISTRUZIONI DIVERSIFICATE IN BASE AL «RUOLO» NELLA FILIERA
- ▶ NON SI FERMA AL CANCELLO DELL'IMPIANTO MA VENGONO PRESCRITTE LE REGOLE INTERNE AGLI IMPIANTI
- ▶ INTEROPERABILITÀ O SERVIZI DI SUPPORTO?
- ▶ LA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO
- ▶ ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario			
				9) Provenienza Urbano ☐ Speciale ☐				22b) Trasp. Trasfrontaliero ☐ Tipo ☐			
2) Del				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto			
g g m m a a								g g m m a a			
Causale operazione				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO			
3) Carico				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto			
DT NP T* RE								g g m m a a			
4) Scarico				13) Quantità				25) Peso verificato a destino			
I aI M TR								kg			
5) Riferimento operazione				14) Unità di misura				Respingimento:			
n				kg l				26) Tipologia ☐ Totale ☐ Parziale			
n				15) Destinato a				27) Quantità			
n				R D CR				28) Unità di misura kg l			
n				16) Categoria AEE				29) Causale NC IR Altro:			
n				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)							
n				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:							
n				del							
6) Rettifica											
Reg. n.				MATERIALI (solo Impianti)							

IL NUOVO FORMULARIO



- ▶ CAMBIA IL FORMAT (MOLTI Più CAMPI)
- ▶ PUÒ ESSERE COMPILATO DAL TRASPORTATORE MA NON CAMBIANO LE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
- ▶ IL NUOVO FORMAT VERRÀ UTILIZZATO SU CARTA PER I SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
- ▶ PER I SOGGETTI OBBLIGATI IL RENTRI PROVVEDE ALLA RESTITUZIONE DELLA QUARTA COPIA
- ▶ MANCANO ANCORA ALCUNE ISTRUZIONI (ES: MICRORACCOLTA)
- ▶ SONO PREVISTE MOLTE Più CASISTICHE E CAMPI (TRASBORDO, INTERMODALE)
- ▶ ATTENZIONE ANCHE IN QUESTO CASO ALLE NORME PRIMARIE (ES: DETENTORE/PRODUTTORE)

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		REGISTRO		REGISTRO: n. registrazione	
		g g m m a a		No		n n	
1) Produttore		Denominazione				Luogo di produzione o diverso dall'unità locale:	
		Unità locale:					
		CF					
		N. Aut. Comunicazione:		Tipo		N. Iscr. Albo:	
2) Detentore		Denominazione					
		Unità locale:					
		CF					
		N. Aut. Comunicazione:		Tipo		N. Iscr. Albo:	
3) Destinatario		Denominazione					
		Unità locale:					
		CF				R D	
		N. Aut. Comunicazione:		Tipo		N. Iscr. Albo:	
4) Trasportatore e (nel caso di trasporto su più mezzi compilare l'aliquota)		Denominazione					
		CF					
		N. Iscr. Albo:					
5) Intermediario		Denominazione					
		CF					
Commerciante		N. Iscr. Albo:					
6) Caratteristiche del rifiuto		Codice EER:		Descrizione			
		Provenienza: Urbano Speciale		Caratteristiche di pericolo (H)			
		Quantità:		Kg		Verificato in partenza	
		Stato fisico: SP S L PP VS		Caratt. Chimico/Fisiche:			
		Analisi/rapporto di prova		Classificazione		Valida al: g g m m a a	
		Trasporto ADR		Classe pericolo:		N. ONU	
		Agente esteriore dei rifiuti: Nam. Coll.		Rifiuto		Note:	
7) Firma Produttore/Detentore							
8) Nome e Cognome conducente							
		Targa rimorchio					
9) Ora/Data inizio traspo.		h h m m - g g m m a a					
Pericolo (se diverso dal più pericoloso)							
10) MICRO RACCOLTA (nel caso di micro raccolta compilare l'aliquota "sezione micro raccolta")							
11) Firma conducente:							
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO							
Accettazione		Acc. per intero		Acc. parzialmente		Respianto	
		Kg		Kg		Causale	
Quantità accettata		Kg		Kg		Causale	
Quantità respinta		Kg		Kg		Causale	
Ora/Data arrivo		h h m m - g g m m a a					
		Firma del Destinatario					
13) Trasbordo parziale		Denominazione nuovo trasporto o produttore originale					
		CF					
		N° FIR:					
		Quantità residua:					
		Kg Causale					
		N. Iscr. Albo:					
14) Trasbordo totale		Denominazione nuovo trasportatore					
		Targa mezzo					
		Targa rimorchio					
		CF					
		Iscr. Albo:					
		Cognome e nome del conducente:					
		Presenza in carico rimorchio precedente:					
		Ora/Data presa					
		h h m m - g g m m a a					
15) Sosta tecnica		Luogo di stazionamento:					
		Ora/Data sospensione trasporto					
		h h m m - g g m m a a					
		Ora/Data ripresa trasporto					
		h h m m - g g m m a a					
16) 1° Destinataria		Denominazione					
		Unità locale:					
		Cod. Fis.					
		N. Aut. Comunicazione:					
		Tipo					
		R D					
		Quantità accettata					
		Kg					
		Ora/Data arrivo					
		h h m m - g g m m a a					
		Firma del Destinatario					
17) Annotazioni							

ULTERIORI OBBLIGHI PER I TRASPORTATORI



i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali *pericolosi* garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione

DECRETO DIRETTORIALE 253

- il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
- il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
- i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
- i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.
- Vengono poi demandate ad un successivo decreto direttoriale le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.

DELIBERA ALBO N. 3 DEL 19 DICEMBRE 2024 -> requisito di idoneità tecnica

- Dichiarare l'installazione dal 1 luglio 2025 ed entro 31 dicembre 2025

LE SANZIONI

Art. 258

commi 10-12 -
nuovi illeciti e
sanzioni
«Rentri»

Permangono
comunque le
violazioni ed illeciti
«tradizionali»
relativi alle
scritture ambientali
obbligatorie

ONERE OD OCCASIONE?

REGOLARIZZARE EVENTUALI CRITICITÀ RISPETTO AD UNA NORMA GIÀ ESISTENTE



CREARE UN SISTEMA DI DELEGHE/INCARICHI E PROCEDURE CONFORMI AL D.LGS. 231 DEL 2001



CONSENTIRE UNA TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA FILIERA (ESG) E UNA CONSAPEVOLEZZA IN MATERIA AMBIENTALE



MINIMIZZARE IL RISCHIO SANZIONATORIO

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.